



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 05/GST del 11 ottobre 2023

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 30/ 9/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/ 9/2023 U.S. ALTAVILLA 2016 – CASTELFRANCI

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla U.S. ALTAVILLA 2016 in merito alla gara ASD US ALTAVILLA contro POL.CASTELFRANCI, del 30.09.2023, valevole quale prima giornata del Campionato Regionale di Prima Categoria 2023/2024 - rilevato che la reclamante richiedeva nel preannunzio l'addebito della tassa di reclamo sul conto societario; - effettuati i necessari controlli presso d'Ufficio Contabilità del C.R. Campania è risultato che alla data di presentazione del preannunzio di reclamo e del reclamo il conto Societario era incapiente; - visto il titolo VII del C.G.S., approvato dalla Giunta Nazionale CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto CONI, con deliberazione n. 258 dell'11.6.2019 nonché l'art. 48 del C.G.S.; P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e per l'effetto lo rigetta.

I provvedimenti disciplinari saranno pubblicati sul C.U. ordinario 12.10.2023.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Maurizio La Duca

GARE DEL 1/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/10/2023 FRIGENTO STURNO ASD - S.S.GIUSEPPE SICONOLFI

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla ASD S.S. GIUSEPPE SICONOLFI, con il quale la reclamante, sulla circostanza che: a) la società U.S. FRIGENTO STURNO aveva fatto partecipare alla gara di Campionato Regionale di Prima categoria, girone E, del 01.10.2023 il calciatore Morra Angelo che non avrebbe dovuto partecipare in quanto non aveva scontata la squalifica, comminata giusto C.U. n. 142 del 04.04.23, pg.1595, per una gara per recidività in ammonizione; b) all'epoca della squalifica il detto calciatore era tesserato con la Società Atletico Castelfranci 1983; c) la gara in cui il calciatore ha riportato la recidiva in ammonizione era l'ultima del Campionato Regionale di prima categoria - della stagione 2022/23; richiedeva la sconfitta della Società U.S. FRIGENTO STURNO ex art. 10 del C.G.S.; - effettuati i necessari controlli presso d'Ufficio è risultato che : a) il predetto calciatore Morra Angelo, schierato nella gara in epigrafe, prima gara del Campionato Regionale di Prima categoria, girone E, stagione 2023/2024, dalla reclamata, effettivamente aveva riportato, così come menzionato sul C.U. n. 142 del 04.04.23, pg.1595 una squalifica per una giornata di gara per recidiva in ammonizione: b) che effettivamente la prima giornata in cui il Morra Angelo avrebbe dovuto scontare la squalifica era quella in cui indebitamente è stato schierato e ciò in quanto la società Castelfranci 1983, con la quale era tesserato nella stagione 2022/2023 il Morra, non ha partecipato ai Play Off della stagione 2022/2023; P.Q.M.: a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10- 6^ comma del C.G.S., infligge

alla società U.S. FRIGENTO STURNO la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3 ,in favore della reclamante; b) infligge alla società U.S. FRIGENTO STURNO l'ammenda di euro 100,00; c) infligge la squalifica di n. 1 giornata ai calciatori Morra Angelo, in aggiunta a quella ancora da scontare; d) infligge l'inibizione fino al 18.10.23 al Sig. Cipriano Carlo Giocondo dirigente accompagnatore della Società U.S. FRIGENTO STURNO; e) nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva .

I provvedimenti disciplinari saranno pubblicati sul C.U. ordinario 12.10.2023.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FRIGENTO STURNO ASD
vedi delibera

AMMENDA

Euro 100,00 FRIGENTO STURNO ASD
vedi delibera

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORRA ANGELO (FRIGENTO STURNO ASD)
vedi delibera

Publicato in NAPOLI il 11 ottobre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**